



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO - LEGA NAZIONALE DILETTANTI

COMITATO REGIONALE CALABRIA

VIA CONTESSA CLEMENZA n. 1 – 88100 CATANZARO
TEL.. 0961 752841/2 - FAX. 0961 752795

Indirizzo Internet: www.crcalabria.it
e-mail: segreteria@crcalabria.it



STAGIONE SPORTIVA 2014/2015

COMUNICATO UFFICIALE N° 107 DEL 4 FEBBRAIO 2015

1. DELIBERE DELLA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il giorno 3 febbraio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- | | | |
|--------------|------------|-------------|
| - Avv. Fabio | MIGLIACCIO | PRESIDENTE; |
| - Avv. Paolo | MORICA | COMPONENTE; |
| - Avv. Anna | PIANE | COMPONENTE. |

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino;
in rappresentanza dell'A.I.A.-C.R.A. Sig. Giovanni Nicoletti.

RECLAMO n.31 della Società A.S.D. A.C. SCILLESE 2012

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.34 del 13.11.2014 (punizione sportiva della perdita della gara San Giorgio 2012 – AC Scillese 2012 del 9.11.2014, penalizzazione di UNO punto in classifica, squalifica del calciatore MACRI' Massimo fino al 31.12.2016, squalifica del calciatore CIMAROSA Giuseppe fino al 31.12.2015, squalifica del calciatore POLISTENA Antonino per QUATTRO gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito il rappresentante della società reclamante;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

in via preliminare che, nel corso della seduta dell'01/12/2014 (v. C.U. n.75 del 3 dicembre 2014 del Comitato Regionale Calabria):

-ha dichiarato inammissibile il reclamo *de quo* con riferimento alla sola impugnazione della punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. San Giorgio 2012– A.S.D. A.C. Scillese 2012 del 09.11.2014 col punteggio di 0-3 inflitta alla Scillese, non essendo stata allegata al reclamo la ricevuta comprovante la trasmissione alla controparte di copia del medesimo atto ai sensi dall'art.46, comma 5, del C.G.S.;

- ha confermato la squalifica per quattro gare effettive irrogata in I grado al calciatore Polistena Antonino;

-ha ritenuto che per gli altri provvedimenti impugnati (penalizzazione di un punto in classifica della Scillese e squalifica dei calciatori Macri Massimo e Cimarosa Giuseppe), si rendesse necessario un approfondimento istruttorio, per cui ha disposto la convocazione dell'arbitro a chiarimenti per la seduta del 12/01/2015, rinviandola per la seduta del 3.2.2015 in considerazione che l'arbitro non si è presentato alla prima convocazione per motivi di salute;

che, dal supplemento di rapporto dell'arbitro della gara in esame, risulta che:

- al 10° del II tempo, a seguito della segnatura di una rete da parte della società San Giorgio, tutti i calciatori della Scillese accerchiavano l'arbitro, protestando, e uno di essi, Macri Massimo, dopo aver rivolto al suddetto ufficiale di gara una frase irrispettosa, lo afferrava per il collo;

- in quel frangente, Cimarosa Giuseppe, calciatore della Scillese, sferrava un pugno al direttore di gara, colpendolo dietro il collo e provocandogli "fortissimi giramenti di testa";

- infine, l'arbitro, mentre rientrava negli spogliatoi dopo aver sospeso la gara, veniva colpito con un calcio al fondoschiena" dal calciatore Macri Massimo già menzionato precedentemente.

Successivamente, il direttore di gara si recava al Pronto Soccorso dell'Azienda Ospedaliera "Melacrino-Morelli" di Reggio Calabria, laddove gli venivano diagnosticate "algie gamba dx e trauma craniocervicale lieve", con prognosi di gg.5 (come da relativo certificato medico in atti).

Il Giudice Sportivo Territoriale, in relazione ai fatti testé riportati, ha adottato i seguenti provvedimenti nei confronti della società A.S.D. A.C.Scillese 2012 (cfr. C.U. n.34 del 13 novembre 2014 della Delegazione Provinciale di Reggio Calabria):

- penalizzazione di un punto in classifica;
- squalifica del calciatore Macri Massimo fino al 31/12/2016;
- squalifica del calciatore Cimarosa Giuseppe fino al 31/12/2015.

La società Scillese nega che quanto dichiarato dall'arbitro risponda al vero, sostenendo che i due calciatori non avrebbero posto in essere gli atti di violenza ascrittigli in quanto, a suo dire, in quei frangenti non si trovavano nelle vicinanze del direttore di gara. La reclamante "mette in dubbio l'attendibilità di quanto riportato nella relazione arbitrale non solo per quel che concerne la dinamica, ma anche per la corretta individuazione dei soggetti coinvolti".

Il direttore di gara, sentito a chiarimenti nel corso dell'odierna seduta, ha dichiarato di non avere alcun dubbio che gli autori degli atti di violenza nei suoi confronti siano i calciatori Macri Massimo e Cimarosa Giuseppe, avendoli riconosciuti con assoluta certezza e confermando pienamente, quindi, il contenuto del supplemento di rapporto a sua firma.

I fatti per come narrati dall'arbitro non possono essere contestati, tenuto conto in particolare del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto arbitrale (art.35, comma 1.1, del C.G.S).

La sanzione inflitta dal giudice di prime cure al calciatore Cimarosa Giuseppe appare congrua ed adeguata ai fatti verificatisi e, pertanto, deve essere confermata.

Invece, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti verificatisi, appare conforme a giustizia:

- 1) ridurre la squalifica al calciatore Macri Massimo al 30 giugno 2016;
- 2) annullare il punto di penalizzazione in classifica inflitto alla società reclamante;

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

- riduce la squalifica al calciatore MACRÌ Massimo al 30 GIUGNO 2016;
- annulla il punto di PUNTO di penalizzazione in classifica inflitto alla società A.S.D. A.C. SCILLESE 2012;
- rigetta nel resto.

Dispone, altresì, accreditarsi la tassa sul conto della reclamante.

RECLAMO n.46 della Società A.C.D. CONDOFURI 2009

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Reggio Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.43 dell'11.12.2014 (punizione sportiva della perdita della gara Condofuri 2009 – Campese del 30.11.2014 con il punteggio do 0-3).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;
sentito l'arbitro a chiarimenti;

RILEVA

la reclamante contesta la decisione del giudice sportivo che ha sanzionato la posizione irregolare di un proprio calciatore nella gara in epigrafe.

Il calciatore il signor Altomonte Gregorio, presente in distinta con il n° 18, è subentrato in campo in sostituzione di un suo compagno ma lo avrebbe fatto non essendone legittimato in quanto riportato in distinta anche nelle funzioni di assistente di parte dell'arbitro.

Nella seduta del 12 gennaio u.s. - preso atto della complessità del caso sottoposto al vaglio della Corte - si riteneva opportuno procedere ad un approfondimento di indagine, per cui veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara di cui in epigrafe per la seduta del 3/2/2015 e rimandava, pertanto, ogni decisione all'esito della disposta audizione del Direttore di gara.

L'arbitro ascoltato a chiarimenti nella seduta odierna ha dichiarato che al momento in cui l'Altomonte è entrato in campo il suo posto di assistente di parte lo ha preso altro calciatore della stessa società.

Ritiene, pertanto, questa Corte che la responsabilità in merito alla posizione irregolare dell'Altomonte debba ricadere sulla società Condofuri.

Per le ragioni sopra esposte, il reclamo è da rigettare.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.55 della Società A.C. LOCRI 1909

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.99 del 22.1.2015(ammenda € 600,00, squalifica del calciatore IERVASI Luigi per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la società A.C. Locri sostiene, nell'argomentare in reclamo le proprie ragioni, che i fatti che hanno generato le sanzioni in epigrafe sono stati artatamente amplificati dagli Ufficiali di Gara.

In particolare rappresenta – tra l'altro - che non sono stati intonati cori contro Organi Federali, che la rete di recinzione è stata "sconnessa, solo in alto, dai perni che la reggevano" e non tagliata, che le bottiglie lanciate in campo era vuote e non piene, che ad esplodere in campo sono stati petardi e non bombe carta e che la persona introdottasi nello spogliatoio arbitrale non è stata identificata per cui del comportamento offensivo tenuto da tale soggetto non può rispondere la società Locri.

In merito, poi, alla sanzione comminata al calciatore Iervasi Luigi intende chiarire che il gesto punito prima con l'espulsione e poi con la squalifica è stato commesso in azione di gioco e che si è quindi trattato di un mero stratonamento e non di un atto di violenza, ai danni ed in reazione, nei confronti di avversario.

I fatti che hanno generato l'irrogazione dell'ammenda ai danni del Locri sono riferiti in maniera chiara e circostanziata, non solo dall'Arbitro ma anche dal Commissario di Campo con distinte narrazioni che non palesano contraddizioni ma che, al contrario, si integrano e si completano a vicenda, legittimando la veridicità degli stessi. L'ammenda appare da rimodulare riducendola ad € 500,00.

Invece la squalifica del calciatore Iervasi Luigi appare legittima in quanto il Direttore di gara riferisce la circostanza dell'espulsione in maniera puntuale. La conseguente sanzione appare congrua tenuto conto che lo stesso risponde dell'atto di violenza nei confronti dell'avversario e del comportamento offensivo tenuto nei confronti dell'Arbitro in seguito al provvedimento di allontanamento dal campo.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo:

-riduce l'ammenda inflitta alla Società A.C. LOCRI 1909 ad € 500,00;

-rigetta nel resto;

dispone accreditasi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.56 della Società F.C.D. ROMBIOLESE

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.93 del 15.1.2015(inibizione del dirigente SANGENITI Agostino fino al 14/8/2015, squalifica del calciatore MAZZITELLI Giuseppe per TRE gare effettive).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

che dal rapporto arbitrale (con relativo supplemento) della gara F.C.D. Rombiolese - A.S.D. Aprigliano dell'11/01/2015 risulta quanto qui di seguito riportato:

- al 10° del II tempo, il calciatore Mazzitelli Giuseppe della società Rombiolese veniva espulso per avere tenuto nei confronti del direttore di gara un comportamento minaccioso;

- al 38° del II tempo, Sangeniti Agostino, dirigente accompagnatore della medesima società, si avvicinava al direttore di gara, minacciandolo. L'arbitro, nel supplemento di rapporto, dichiara testualmente che il dirigente succitato "tentava di colpirmi ma veniva trattenuto dal capitano della stessa società (Monteleone Gianluca)";

- negli spogliatoi, il Sangeniti teneva un comportamento offensivo nei confronti dell'arbitro.

Il Giudice Sportivo Territoriale, decidendo sulla gara in questione, ha adottato i seguenti provvedimenti (cfr. C.U. n.93 del 15/01/2015 del Comitato Regionale Calabria):

- squalifica per tre gare effettive al calciatore Mazzitelli Giuseppe;

- inibizione a svolgere ogni attività fino al 14/08/2015 al dirigente Sangeniti Agostino.

La società Rombiolese contesta nel reclamo quanto riferito dall'arbitro, sostenendo, in sintesi, che:

a) il dirigente Sangeniti avrebbe protestato in modo vibrato ed anche minaccioso, senza però aver mai tentato di aggredire l'arbitro e, pertanto, il successivo intervento del capitano della squadra avrebbe avuto il solo effetto non di "interrompere un tentativo di aggressione fisica in atto, ma soltanto a calmare l'evidente stato di agitazione del proprio dirigente";

b) il calciatore Mazzitelli avrebbe adoperato nei confronti dell'arbitro soltanto "una frase estemporanea ed infelice" ma non minacciosa.

I fatti per come narrati nel rapporto arbitrale non possono essere contestati, tenuto conto, in particolare, del valore di prova assoluta e privilegiata del rapporto stesso (art.35, comma 1.1, del C.G.S).

Tuttavia, in considerazione della natura, dell'entità e delle modalità dei fatti verificatisi appare conforme a giustizia operare una riduzione dell'inibizione inflitta al dirigente Sangeniti Agostino. Va confermata, invece, la squalifica irrogata al calciatore Mazzitelli Giuseppe, essendo congrua ed adeguata ai fatti ascrittigli.

P.Q.M.

in parziale accoglimento del reclamo, delibera di:

- ridurre l'inibizione a svolgere ogni attività al dirigente SANGENITI Agostino fino al 30 GIUGNO 2015;
- confermare nel resto.

Si dispone, infine, accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

RECLAMO n.57 del Sig. NARDI Carmine (Società ASD AGID DIPIGNANO)

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.21 del 15.1.2015 (squalifica fino al 31.12.2016).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il calciatore Nardi contesta la squalifica, irrogatagli in primo grado per aver colpito l'arbitro, assumendo di non essersi assolutamente reso responsabile del grave gesto;

nella odierna seduta, preso atto della gravità della sanzione irrogata e della complessità dei fatti oggetto di decisione, si riteneva opportuno procedere ad un approfondimento di indagine, per cui veniva disposta la convocazione a chiarimenti dell'arbitro della gara di cui in epigrafe per la seduta del 24/2/2015;

P.Q.M.

rimanda ogni decisione all'esito della disposta audizione del direttore di gara nella seduta del 24 FEBBRAIO 2015.

RECLAMO n.58 della Società A.S.D. FALCHI ROSSI FALCONARA

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Cosenza di cui al Comunicato Ufficiale n.22 del 22.1.2015 (squalifica dei calciatori DELUCA Pietro e PERROTTA Pietro fino al 4/3/2015)

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

la società Falchi Rossi Falconara impugna la decisione di primo grado con la quale i propri calciatori Deluca Pietro e Perrotta Pietro sono stati squalificati fino al 4.3.2015 per aver a fine gara – unitamente ad altri compagni di squadra non identificati - insultato e spintonato l'arbitro violentemente.

Sostiene la reclamante che i fatti narrati non rispondono al vero in quanto nessun episodio di minaccia o violenza si è verificato ai danni dell'arbitro a fine gara. Rappresenta, infatti, che i calciatori dei Falchi Rossi, nonostante avessero subito un gol in evidente fuorigioco che aveva comportato la sconfitta, hanno manifestato con assoluta correttezza la contrarietà per la decisione assunta dal Direttore di gara.

I fatti in supplemento di rapporto sono inconfutabili in quanto riferiti in maniera chiara e logicamente ineccepibile.

Anche le sanzioni appaiono congrue, anche alla luce del contesto (partecipazione di ulteriori calciatori non identificati) in cui si sono consumati gli eventi.

Il reclamo non merita, pertanto, accoglimento.

P.Q.M.

rigetta il reclamo e dispone incamerarsi la tassa.

RECLAMO n.59 della SOCIETA' A.S.D. FREE TIME

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso la Delegazione Provinciale di Vibo Valentia di cui al Comunicato Ufficiale n.55 del 22.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara A.S.D. Free Time – A.S.D. S.E.L.E.S. del 17.1.2015 con il punteggio di 0-6, ammenda di € 80,00, squalifica del calciatore MANDARANO Andrea Salvatore per CINQUE gare effettive, inibizione del dirigente CATANESE Giuseppe fino al 21.3.2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

RILEVA

il giudice sportivo di primo grado, preso atto della nota dell'Ufficio Tesseramento del Comitato Regionale Calabria del 21.1.2015, che gli comunicava che il calciatore Mandarano Andrea Salvatore non risultava tesserato in qualità di calciatore con la Società A.S. D. Free Time, ha comminato alla predetta società la punizione sportiva della perdita della gara A.S. D. Free Time – A.S.D. S.E.L.E.S., del 17.1.2015 con il risultato di 0 - 6 per la posizione irregolare del calciatore. Comminava, inoltre, le ulteriori sanzioni di cui in epigrafe.

A tale decisione si oppone la società Free Time rappresentando che il calciatore Mandarano è regolarmente tesserato sin dal mese di dicembre 2014, anteriormente, quindi, alla disputa della gara di cui si discute, essendo stata regolarmente esperita la procedura prescritta dalle norme federali (per come provato con la documentazione allegata al reclamo).

L'Ufficio Tesseramento – in data 27 gennaio 2015 - ha certificato che il calciatore Mandarano risulta tesserato con la Free Time dal 19 dicembre 2014, chiarendo che la prima comunicazione al giudice sportivo è frutto di un errore, in fase di meccanizzazione, rettificato in data 23.1.2015, successivamente, cioè, alla pubblicazione della delibera di primo grado.

Il reclamo merita, pertanto, accoglimento. Per tale ragione va ristabilito il risultato acquisito sul campo e vanno annullate le ulteriori sanzioni. Residua a carico del Mandarano una sola giornata di squalifica che promana dall'espulsione subita a seguito di doppia ammonizione.

P.Q.M.

accoglie il reclamo e pertanto:

- annulla la punizione sportiva della perdita della gara del Campionato Calcio a 5 Serie D A.S.D. Free Time – A.S.D. S.E.L.E.S. del 17.1.2015 con il punteggio di 0-6 inflitta alla Società ASD FREE TIME e ripristina il risultato della gara in esame 4 – 6 conseguito sul campo a favore della Società ASD SELES;
- annulla l'ammenda di € 80,00;
- annulla l'inibizione del dirigente accompagnatore CATANESE Giuseppe;
- riduce la squalifica del calciatore MANDARANO Andrea Salvatore ad UNA sola giornata effettiva per l'espulsione conseguente da doppia ammonizione, annullando le QUATTRO giornate comminate per aver disputato la gara in epigrafe in posizione irregolare ;
- dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, riunitasi a Catanzaro il 26 gennaio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Sigg.ri:

- Avv. Luigi COMBARIATI PRESIDENTE;
- Avv. Maurizio RODINO' COMPONENTE;
- Avv. Carlo ROTUNDO COMPONENTE.

con l'assistenza alla segreteria del Dott. Domenico Antonio Crispino.

RECLAMO n.50 della Società F.C.D. DAVOLI ACADEMY

avverso il deliberato del Giudice Sportivo Territoriale presso il Comitato Regionale Calabria di cui al Comunicato Ufficiale n.25 SGS del 8.1.2015 (punizione sportiva della perdita della gara Campionato Giovanissimi Regionali Virtus Soverato – Davoli Academy del 15/12/2014 con il punteggio di 0-3, ammenda di € 50,00, inibizione del dirigente BARBIERI Nicola fino al 15/2/2015).

LA CORTE SPORTIVA DI APPELLO TERRITORIALE

letti gli atti ufficiali ed il reclamo;

sentito il rappresentante della Società reclamante:

RILEVA

l'unico motivo di impugnazione riguarda la presunta irregolarità del procedimento dinanzi al giudice sportivo e la conseguente nullità della delibera, in quanto adottata dal Giudice di primo grado, su reclamo della società Virtus Soverato, senza avere previamente comunicato alle parti, ed in particolare alla società controinteressata Davoli Academy, la data della decisione, adempimento espressamente imposto dal richiamato art.29, comma 8-bis, del C.G.S., per consentire agli interessati di depositare memorie e documenti fino a due giorni prima della decisione, con conseguente violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio. A parere della Corte la doglianza è fondata e il reclamo merita accoglimento.

Il comma 8-bis dell'art.29 del C.G.S., richiamato dalla ricorrente, è stato introdotto in occasione della recente modifica del Codice di Giustizia Sportiva della F.I.G.C., deliberato dal Commissario ad Acta con decreto del 30 luglio 2014, approvato con delibera del Presidente del CONI n.112/52 del 31 luglio 2014, pubblicato il 1° agosto 2014 sul Comunicato Ufficiale n.36/A.

Pur avendo mantenuto inalterate le competenze dei Giudici Sportivi, articolati in uffici nazionali e territoriali, in ordine a tutti i fatti commessi in occasione della gara, tanto con riferimento alla regolarità dello svolgimento, quanto ai comportamenti dei tesserati, e pur confermando che il procedimento si celebra senza udienza, tale norma ha previsto per la prima volta, non esistendo in precedenza alcuna disposizione sul punto, in tutti i procedimenti innanzi ai giudici sportivi instaurati su reclamo di parte, il diritto dell'istante e di tutti i soggetti interessati che devono essere individuati dal giudice di "far pervenire memorie e documenti fino a due giorni prima della decisione, la cui data deve essere comunicata alle parti a cura della segreteria".

Il giudice sportivo è così onerato dall'art.29, comma 8-bis, di individuare "gli altri soggetti interessati" per poter comunicare loro, oltre che al reclamante, la data in cui verrà deciso il procedimento instaurato su reclamo.

La mancanza di tale comunicazione nega alle parti la facoltà di depositare memorie e documenti nel termine di due giorni prima della decisione, e non può che inficiare la regolarità del procedimento e della conseguente delibera, come dedotto dalla società reclamante.

Non pare vi possano essere dubbi sulla corretta applicazione della norma ai giudizi innanzi al Giudice Sportivo Territoriale, essendo rubricata nella parte generale del codice di Giustizia Sportiva, al Titolo III "Organi della Giustizia Sportiva", con la inequivoca intestazione "Giudici sportivi nazionali e territoriali", né tantomeno si riscontra alcuna deroga a tale precetto nelle norme speciali relative alla "Disciplina in ambito regionale della LND".

P.Q.M.

In accoglimento del reclamo, annulla la delibera impugnata e rimette gli atti al Giudice Sportivo per quanto di sua competenza; dispone accreditarsi la tassa sul conto della Società reclamante.

IL SEGRETARIO
Emanuele Daniele

IL PRESIDENTE
Saverio Mirarchi